

XI CONGRESSO
NAZIONALE
AIAMC

INTERNATIONAL
CIANS
CONFERENCE

**PREVENIRE
RIPARARE
COSTRUIRE
IL BEN ESSERE**

**NEUROPSYCHOPHYSIOLOGY
AND BEHAVIOURAL INTERVENTION
IN PSYCHOSOMATICS,
STRESS DISORDERS
AND HEALTH PROMOTION**



**PROGRAMMA
PALERMO 3-4-5-6 OTTOBRE 2001**

Simposio 3 - 4 ottobre ore 9:30

MEDIAZIONE TRA PSICOLOGIA E DIRITTO

Chairperson: M. Borghetti, A. Di Vita, L. Alberti

Considerazioni introduttive sulla mediazione familiare

Borghetti

La mediazione scolastica: un nuovo spazio di gestione dei conflitti.

De Marchi P

La formazione dei mediatori nel contesto italiano ed europeo

Buzzi I.

Il setting della Mediazione Familiare

Zammuto L.

La norma giuridica e la costruzione della famiglia

Piotti M

[Titolo]

Lo Savio G., Gioveni G., Caldarella

Simposio 4 - 4 ottobre ore 9:30

GERIATRIA 1

Chairperson: G. Sacco, A. Galeazzi

La malattia dell'anziano: aspetti psicologici e relazionali dell'assistenza

Felicetti S., Lolli B., Sacco G.

Problematiche psicologiche dell'anziano in situazione di emergenza

Felicetti S., Moroni M., Sacco G.

Le abilità proposizionali e iconiche in soggetti anziani

Conversano C., Sacco G.

La ristrutturazione narrativa delle storie di vita in soggetti anziani.

Sacco G.

Una misura dell'ottimismo e pessimismo nell'età adulta e nella senescenza: l'ELOT. Prime norme italiane.

Galeazzi A., Belluco G., Filipponi L., Bellinello E.

Qualità della vita e della "felicità" negli anziani: il M.U.N.S.H.

Galeazzi A., Belluco G., Filipponi L., Franceschina E., Cavallini S.

Proposta organizzativa di presa in carico individualizzata per anziani autosufficienti

Chiesa L., Beltrami S.

Simposio 5 - 4 ottobre ore 14:00

GERIATRIA 3

Chairperson: G. Cavadi, A. Galeazzi

La percezione del proprio corpo negli obesi mediante il D.S. di Osgood: un confronto tra giovani ed anziani

Andretto M., Cavadi G.

LA NORMA GIURIDICA E LA COSTRUZIONE DELLA FAMIGLIA

Mariantonia Piotti

ABSTRACT

XI CONGRESSO NAZIONALE AIAMC

Palermo 3-4-5-6 Ottobre 2001

Ci troviamo in un' epoca in cui il legislatore, in materia di rapporti familiari, ha abdicato da posizioni gerarchiche e autoritarie sollecitando l' insorgere di persuasioni e consensi tra i componenti della relazione familiare (c.d. Teoria del "Diritto mite") e non fornendo più ai cittadini univoci modelli di riferimento cui uniformarsi.

Per questo, in ipotesi di conflitto familiare, il ricorso al "saggio esterno" (il giudice) che valuti la conformità o meno dei comportamenti individuali ai principi dell' ordinamento adottando le soluzioni riparatorie del caso, è oggi sempre meno una scelta foriera di serenità individuale e di ordine sociale.

Da tale considerazione è scaturita la scelta della relatrice la quale, dopo aver dedicato un ventennio all' esercizio della professione forense nella ricerca, verificatasi poi vana, del "saggio esterno" che ripristinasse l' ordinato e pacifico svolgimento della vita familiare, oggi, nella nuova veste di mediatrice e consulente familiare, rivolge i suoi sforzi ad ogni

singolo componente della relazione familiare sollecitando l' insorgere in ciascuno di proprie specifiche competenze in ordine all' adozione e al mantenimento delle forme di vita familiare e alla gestione collaborativa, anziché competitiva, del conflitto.

Si è così dato avvio al Progetto "Che fare? Orientamenti di vita familiare" finanziato dal Ministero per la Solidarietà Sociale ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 285/97 sull' infanzia e adolescenza, attualmente in corso di attuazione presso 7 istituti Superiori ed Inferiori della Provincia di Brescia e in attesa di approvazione per il prossimo triennio presso due istituti medi Superiori ed Inferiori del Comune di Milano.

Il Progetto si rivolge a ragazzi in età compresa tra i 12 e i 18 anni intendendo formarli alla gestione collaborativa dei conflitti secondo la tecnica della mediazione scolastica che verrà illustrata dalla dott.ssa Paola De Marchi la quale ha partecipato alla strutturazione e attuazione del Progetto in qualità di pedagoga.

TESTO RELAZIONE

Nasco professionalmente nella seconda metà degli anni settanta come avvocato dedito a pratiche matrimoniali e da quasi un lustro mi occupo ora dei conflitti familiari in qualità di mediatrice.

Con il mio intervento mi propongo di ripercorrere il percorso logico della mia trasformazione, ponendo in luce come la mia scelta professionale sia a mio parere del tutto conforme all'esigenza di

"Prevenire, riparare, costruire il ben essere"

nel conflitto familiare.

La riflessione attraverso la quale ho maturato la mia decisione e che intendo condividere con Voi è la seguente.

In un gruppo sociale il diritto - costituito dall'insieme di norme dell'ordinamento giuridico - è una convenzione che interviene a

disciplinare la vita di relazione normando comportamenti ritenuti socialmente rilevanti e proponendo modelli cui uniformarsi in un determinato momento storico.

Se tali modelli sono generalmente condivisi e "suggeriti" dalla coscienza sociale (si suol dire infatti che "la legge nasce già vecchia"), non manca tuttavia una componente promozionale del diritto tendente a sollecitare comportamenti considerati apprezzabili dal legislatore (inteso come espressione del gruppo socio-politico dominante) se è vero che la legge, a differenza delle scienze statistiche e sociologiche, non si limita a rilevare comportamenti, ma tende ad indirizzarli ed incanalarli in maniera conforme ai principi generali dell'ordinamento e alle scelte di politica sociale ad esso sottese.

Ne consegue che l'attinenza o meno dei modelli di comportamento recepiti e proposti dall'ordinamento al sentire dei cittadini varierà, a seconda delle forme di organizzazione politica dell'ordinamento considerato.

Ma ciò non toglie che competerà pur sempre al sistema sociale promuoverne e garantire l'osservanza con gli strumenti divulgativi e coercitivi di cui dispone: mediante la formazione, attraverso i canali a ciò preposti (la scuola, la propaganda, ecc.) e, nelle ipotesi di conflitto, mediante un giudizio di conformità o meno dei comportamenti individuali ai modelli proposti, attraverso l'iter del processo, civile o penale.

La questione dei limiti dell'intervento giuridico in campo familiare non è cosa nuova, ma bensì da sempre dibattuta tra gli operatori del diritto.

Ciò premesso, allorchè ho iniziato ad interessarmi in qualità di avvocato alla conflittualità familiare, in campo giuridico era in atto una profonda trasformazione dalla teoria interventista dello Stato nei confronti della famiglia recepita nel codice civile del 1942 a quella astensionista caratterizzante la Riforma del Diritto di Famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n.151.

Il sistema precedente si reggeva su un modello di famiglia forte e autoritaria al di fuori della quale la sessualità veniva penalizzata (ne costituivano ad esempio espressione: il divieto di riconoscimento dei figli adulterini; lo sfavore nel trattamento economico riservato alla prole concepita fuori dal matrimonio rispetto alla prole legittima; i limiti alla ricerca della paternità naturale, vietata, ovvero consentita entro limiti probatori alquanto ristretti;) o tollerata quale espressione pubblicamente regolamentata, nelle cosiddette "case chiuse", di uno dei sette vizi capitali e rispetto alla cui perversione e devianza il matrimonio fungeva da condizione riparatoria (si veda al riguardo l'art. 544 c.p., poi abrogato dalla L. 5 agosto 1981 n.442, secondo cui il matrimonio - perciò definito "riparatore" - fungeva quale causa speciale di estinzione per i reati contro la libertà sessuale e di corruzione di minorenni).

Ciò appariva espressione di convenzioni sociali fino ad allora ampiamente condivise da larghi strati della popolazione: tutti ricordiamo la pratica della "fuitina" fino a non molti anni fa diffusa in alcune regioni della penisola, rispetto alla quale ha costituito elemento di rottura impostosi alla pubblica attenzione il caso di Franca Viola, rifiutatasi di convolare a

giuste nozze con il suo rapitore ed eletta poi a simbolo di una mentalità che stava lentamente evolvendo.

Alla famiglia regolarmente costituita nell'ambito del matrimonio si era allora più che sollecitati e nel suo ambito (e per le sue esigenze di stabilità e rispettabilità) taluni comportamenti individuali meritavano particolare considerazione: ne costituisce ulteriore esempio la cosiddetta "causa d'onore" che, fino alla già richiamata L. 5 agosto 1981 n.442, accordava un trattamento di favore a chi si macchiava di gravi reati contro la persona, quali l'omicidio o l'infanticidio, se commessi in danno di un proprio congiunto e, appunto, per causa d'onore, ossia nello stato d'ira o di alterazione psichica determinati "dall'offesa recata all'onore suo e della sua famiglia", secondo la vecchia formulazione dell'art.587 c.p., ora abrogato.

Un affresco estremamente godibile di tale struttura sociale ci è offerto dal film di Pietro Germi "Sedotta e abbandonata" (che costituisce una delle unità didattiche adottate nel Progetto di Mediazione Scolastica cui si accennerà più avanti) da cui emerge chiaramente come in simile assetto la famiglia fosse rigidamente strutturata, con la preziosa e ineliminabile alleanza della legge, a garanzia dell'onore e dell'ordine costituito.

Nell'ambito della famiglia legittima, riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione quale "società naturale fondata sul matrimonio", i rapporti tra coniugi erano rigidamente predefiniti e caratterizzati da connotazioni ben precise, in quanto, mentre al marito era imposto l'obbligo esclusivo di provvedere a tutti i bisogni della famiglia, alla moglie incombeva di

assolvere quella definita dall'articolo 37 della Costituzione "la sua essenziale funzione familiare" e di sottostare alla potestà attribuita dall'articolo 144 del codice civile al marito su di lei quale capo della famiglia, riconosciuto tale, pur nell'ambito del principio di parità coniugale, a garanzia dell'unità familiare (secondo il dettato dell'articolo 29 della Costituzione).

Quanto ai figli, salvi i limiti e le sanzioni previste dalla legge civile e penale per gravi abusi o carenze nell'esercizio della potestà o nell'adozione dei mezzi di correzione, non rimaneva loro altro che uniformarsi a quanto deciso dai genitori, e in particolare dal padre cui spettava l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale su di essi.

In siffatto sistema il matrimonio era, non solo auspicato e necessitato quale istituto costituente la cellula fondamentale della società e foriero di visibilità e riconoscibilità sociale, ma unico e per la vita, se si eccettuano i casi di annullamento per vizi essenziali e di vedovanza.

Il divorzio (poi introdotto dalla L. 1 dicembre 1970 n.898) non esisteva e la separazione non poteva essere dichiarata dal giudice se non per mutuo consenso dei coniugi (il che avveniva molto raramente, stante il pressante controllo sociale) o per tassative cause addebitabili a quello di essi che si fosse discostato dal modello condiviso o comunque imposto dall'ordinamento.

L'articolo 151 del codice civile, in vigore fino alla legge di riforma n.151 del 19 maggio 1975, così recitava:

"La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie".

Come si può agevolmente constatare, anche nel campo dei comportamenti coniugali considerati più o meno riprovevoli, al di là di valutazioni etiche o morali, si riproducevano le regole condivise fondanti i rapporti sociali improntate da una precisa connotazione di genere, particolarmente spiccata per i comportamenti di natura sessuale.

In concomitanza con l'inizio della mia attività professionale, tale struttura, da me sinteticamente illustrata, si stava lentamente scardinando mediante il progressivo riconoscimento delle molteplici e sempre più diversificate esigenze individuali che si andavano via via sostituendo all'univoca ragion di stato; ciò, tramite la previsione normativa della liceità di comportamenti maggiormente differenziati, non più necessariamente rispondenti ad astratte caratterizzazioni e a predefiniti e rigidi modelli.

Mi riferisco, a titolo esemplificativo, alla legge introduttiva del divorzio e alla già richiamata Riforma del Diritto di Famiglia, meglio conosciuta come "legge di parità", in quanto sostituiva al criterio di autorità, fino ad allora fondante la famiglia, il consenso coniugale come linfa vitale della medesima.

In virtù di tali innovazioni legislative ciò che fino ad allora era considerato "deviante" rispetto al sistema e quindi proibito (il divorzio) ovvero

censurato (ad esempio per la moglie sottrarsi all'indirizzo di vita familiare imposto dal marito o per la persona coniugata riconoscere il figlio frutto della relazione extra-matrimoniale) veniva considerato ora conforme alle nuove regole condivise e recepite dall'ordinamento come meritevoli di tutela giuridica.

Tale processo evolutivo, qui brevemente sintetizzato nelle sue linee essenziali, doveva produrre agli occhi dell'osservatore due fenomeni di grande rilievo.

In primo luogo, il venir meno della previsione legislativa di rigidi e univoci modelli di relazione doveva risolversi nel sottrarre ai giudici investiti del conflitto familiare la possibilità di operare una valutazione di conformità o meno ad essi dei comportamenti individuali, là dove il diritto, più che imporre o vietare, appare oggi indirizzato - in particolare in campo familiare - a *"promuovere persuasioni e consensi"* (G.Zagrebel'sky, 1992).

Il giudice infatti, non trovandosi più di fronte a una sola verità acquisita e proposta dall'ordinamento come apprezzabile, e quindi riconosciuta e tutelata, è tenuto ora a considerare la potenziale liceità di più possibili comportamenti individuali.

Senonchè, nel conflitto tra i medesimi (ad esempio: un marito e una moglie che non concordino sull'indirizzo di vita familiare o sull'educazione da impartire ai figli, o che si propongano entrambi come idonei affidatari della prole in caso di separazione o di divorzio; un figlio che intenda sottrarsi alle direttive dei genitori perchè da lui non ritenute

conformi alle proprie inclinazioni naturali ed aspirazioni che la nuova formulazione dell'articolo 147 del codice civile impone di tenere in considerazione), egli, anzichè richiamarsi agli univoci modelli prima offerti dall'ordinamento, ora si trova di fronte alla necessità di reperire nuovi criteri rispondenti a principi condivisi, facendo ricorso a diverse competenze e professionalità che gli consentano di individuarli con il concorso di discipline meta-giuridiche.

Il che viene a confermare la mai superata immagine dell'insigne giurista Carlo Arturo Jemolo che rappresentava "la famiglia come un'isola che il mare del diritto può soltanto lambire" e nei cui confronti il diritto non può e non deve intervenire, se non in misura molto circoscritta e per aspetti marginali:

"La famiglia è un istituto che il legislatore non può dominare, ma del quale può soltanto regolare certi aspetti.(...)

In realtà ben poco può fare e determinare il legislatore oltre l'ambito patrimoniale Oltre il quale ci possono essere dei divieti, delle attribuzioni di compiti, di potestà. Ma non è facile fare sì che le potestà vengano esercitate, ove manchi in quegli cui sono affidate la coscienza etica od il buon volere, e pressochè impossibile è una sostituzione.

Giudici specializzati, tribunali dei minorenni, patronati, istituti di rieducazione, rappresentano un complesso di tentativi ardui, e non infruttiferi, ma ben spesso non coronati da successo.

Non c'è però modo di sostituirsi ad un padre ed una madre che non sappiano educare, che abbiano colpevoli condiscendenze.(...)

Per questo la famiglia appare sempre come un'isola che il mare del diritto può lambire soltanto; la sua intima essenza rimane metagiuridica."

(JEMOLO, 1948,II,pp.38-40,44-45,47-49,52,57).

Se tale isola è ormai divenuta un arcipelago (Busnelli in Atti del Convegno di Verona, 1997, Cedam, Milano), il prevalere dell'aspetto individualistico rispetto a quello pubblicistico nella famiglia e la diversificazione delle modalità di espressione delle relazioni familiari si sta rivelando una realtà.

Ciò spiega il sempre maggiore risalto che stanno acquisendo nel processo della famiglia le figure dei consulenti tecnici quali organi ausiliari del giudice per la valutazione di aspetti meta-giuridici della relazione, e il sempre maggior interesse dell'ordinamento nei riguardi della Mediazione Familiare.

Mi riferisco a proposte di legge che prevedono di affiancare la figura di un mediatore familiare al quale il giudice possa sollecitare le parti a rivolgersi per la riappropriazione delle dinamiche di gestione del conflitto e la ridefinizione delle relazioni familiari secondo modalità dagli interessati individuate e condivise.

Una seconda, non meno rilevante, conseguenza della trasformazione verificatasi, è che la maggior indeterminatezza dei criteri di conformità

all'ordinamento fa sì che non sia più possibile agli interessati, a prescindere dal contesto considerato e dalle specifiche relazioni in essere, e quindi da un'attenta analisi di ogni singola fattispecie operata dal giudice investito della decisione e dai suoi collaboratori, reclamare, con un elevato margine di probabilità sull'esito, la liceità o meno di comportamenti aprioristicamente considerati.

Valga per tutti il richiamo alla fedeltà coniugale che, pur permanendo tra i diritti - doveri che la legge impone ai coniugi (perchè evidentemente ritenuta rispondente a una regola ancor oggi condivisa e quindi ritenuta dall'ordinamento meritevole di tutela), è stata definito dai non addetti ai lavori come "un obbligo a maglie larghe", perchè dai connotati sempre meno marcati. Mentre talora infatti può capitare di incorrere in sentenze che escludono, rispetto a un determinato contesto e alle dinamiche relazionali in essere (ad esempio, un rapporto già altrimenti e per altre cause deteriorato), il carattere ingiurioso, e pertanto l'addebitabilità, del comportamento infedele, sia pur provatamente esternatosi in rapporti sessuali extra-coniugali e perciò denunciato e avvertito come tale dal partner ; altre volte è possibile trovarsi addebitato, secondo i nuovi contingenti criteri individuati dai giudici e dai loro collaboratori, un comportamento la cui portata ingiuriosa nei confronti del coniuge era stata del tutto sottovalutata dall'interessato, il quale potrà vedersi, suo malgrado, ritenuto responsabile del fallimento coniugale in maniera del tutto inconsapevole (come nel caso della relazione platonica non esternatasi in intimità sessuali, e quindi ritenuta lecita dall'interessato, ma

reputata talora addebitabile dal giudice per il particolare contesto in cui si è verificata: ad esempio, il comune luogo di lavoro dei coniugi con il conseguente discredito derivatone al partner incolpevole).

Si è a quello che si può definire un fenomeno di "umanizzazione" in atto nell'amministrazione della giustizia, per cui alle categorie astratte comportanti automatiche conseguenze a determinate premesse (per la moglie: infedele o disobbediente, quindi colpevole; per il marito: inadempiente ai propri doveri di capo famiglia, quindi colpevole) si è ora sostituita l'esigenza di considerare la portata e le conseguenze dei comportamenti individuali nella loro specificità e contingenza, per cui la valutazione degli stessi andrà operata dall'operatore giudiziario con riguardo ad ogni particolare caratteristica e sfumatura del caso, divenendone sempre meno prevedibile e scontato l'esito.

Fenomeno apprezzabile che consente di superare le troppo generiche astrazioni per lasciare più spazio all'unicità di ogni singola esistenza - e che si trova ben delineato da Adriana Cavarero, sia pur non in rapporto al mondo giuridico, nel suo "Io mi racconto, tu mi racconti", (1998) - ma che comporta altresì un aumento del senso di disagio ed incertezza da parte dei protagonisti del conflitto familiare, allorché questi operano la scelta di delegarne la decisione agli organi statuali a ciò preposti, e cioè alla magistratura e ai suoi collaboratori come sopra individuati.

Disagio e incertezza aggravati dall'ulteriore circostanza di una più o meno profonda sfasatura sempre esistente tra realtà processuale (intesa come ciò di cui si riesce a fornire rappresentazione attraverso gli strumenti

probatori a disposizione) percepita dal giudice e realtà sostanziale (intesa come insieme dei dati oggettivi e soggettivi di quella determinata fattispecie) percepita dagli interessati, o meglio, da ognuno di essi.

Oltre a ciò, la trasformazione del contesto sociale e la diversificazione dei criteri adottati dall'ordinamento nel disciplinare il nascere e il funzionamento delle relazioni familiari ha prodotto, a mio parere, ulteriori conseguenze che richiedono risposte adeguate.

Mi riferisco ad esempio alla circostanza nuova dell'incertezza da parte del cittadino circa le soluzioni, in termini di istituzioni familiari, da adottare.

Allorchè il contesto sociale opera un minor controllo sui comportamenti individuali e l'ordinamento giuridico abdica da posizioni autoritarie ed impositive per lasciare spazio a soluzioni diversificate, sempre più persone, a differenza che nel passato, si interrogano sulle proprie scelte familiari.

Nella nostra epoca è sorta ad esempio una domanda nuova :

"Perchè mi sposo?"

Domanda che non era affatto concepibile qualche decennio fa e che oggi solleva una serie di perplessità sul significato individuale e sociale di tale decisione.

"Come mai - si interroga in proposito Silvia Vegetti Finzi in "Il romanzo della famiglia, passioni e ragioni del vivere insieme" - in tempi tardo moderni, quando molti rituali sono ormai obsoleti, uomini e donne continuano ad organizzare cerimonie nuziali e a prendere, di fronte alla comunità, un impegno solenne che più nessun obbligo impone?"

Per l'autrice la risposta va ricercata nel fatto che *"In ogni caso il matrimonio rappresenta la possibilità di dar forma al proprio destino, di iscrivere la storia personale in un modulo convalidato e condiviso. Ma ciascuno vi giunge per un percorso diverso, portandovi la singolarità della propria biografia, per cui gli aspetti generali rimangono celati dai vissuti individuali"*. (Vegetti Finzi, 1992, pag. 5 e ss.)

Altre volte, sempre più spesso, si preferiscono al matrimonio soluzioni alternative (quali la convivenza o la relazione affettiva, magari allietata dalla nascita di uno o più figli, ma condotta in abitazioni separate) perchè avvertite come più rispettose dei margini di libertà individuale.

Salvo poi riproporre in forme diverse le medesime dinamiche della vita di relazione.

"E in effetti ironicamente si può osservare anche in gruppi giovanili di controultura, che attuano provocazioni con parole d'ordine di carattere sessuale aggressive e permissive, la stretta osservanza di un ideale quasi matrimoniale di fedeltà e di rapporto di coppia. Certo, le persone fuggono dalle "paradisiache camere di tortura" della vita a due (legalizzata) per molte vie - con l'elusione del certificato di matrimonio, con il divorzio, con la separazione senza il divorzio, ecc. - ma non per levarsi finalmente questo giogo, bensì per essere liberi per un altro legame di cuore, migliore e più bello, che conceda quello che il legame

lasciato alle spalle non ha mantenuto". (Beck U., Beck-Gernsheim E., 1996, pag. 220)

E salvo poi lamentare la mancata o carente tutela giuridica che ciò comporta, allorché ne subentra l'esigenza o se ne assume consapevolezza. Altre volte ancora si intravede nella separazione l'unica possibile valvola di sfogo di conflitti relazionali o di insoddisfazioni esistenziali e ciò non è più giuridicamente censurabile, anche quando non condiviso.

La separazione è infatti oggi sempre possibile a norma di legge, su richiesta anche di uno solo dei coniugi, ogniqualvolta, secondo il nuovo disposto dell'articolo 151 del codice civile, si verifichino condizioni di "intollerabilità della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole" indipendentemente dalla ricerca dei motivi che le abbiano determinate: al punto da aver fatto intravedere da parte di certa dottrina (in tal senso Cipriani, in Atti Convegno Verona, 1997) l'insorgenza nel nostro ordinamento di un vero e proprio diritto soggettivo in proposito: il *"diritto alla separazione"*.

Salvo poi accorgersi che tale scelta giuridica, lungi dall'operare alcuna modifica sostanziale nelle dinamiche della relazione, si risolve talvolta in un puro cambiamento formale, con la conseguenza di lasciare inalterate le problematiche e le dinamiche sottostanti, cui vanno sommandosi quelle inerenti alla nuova situazione di fatto prodotta dalla separazione.

Vi sono poi variegate esigenze relative al perfezionamento del consenso, coniugale o genitoriale, che nessuna norma giuridica indirizza verso un

criterio di comportamento più o meno condiviso, limitandosi a rimandare l'attuazione dell'indirizzo di vita familiare e l'educazione dei figli all'accordo dei coniugi o dei genitori o, in mancanza, alle decisioni dei giudici che andranno promosse dagli interessati, o da uno di essi, nelle forme e nei casi previsti dalla legge.

Senonchè, vi sono delle esigenze della vita quotidiana attinenti la contrattazione dei più molteplici aspetti della relazione e della vicenda familiare (dalla fissazione della residenza, alla gestione del tempo libero e dei rapporti interpersonali o con la famiglia d'origine, agli affari economici e patrimoniali, ecc.) rispetto ai quali anche il più attento degli operatori giudiziari non saprebbe quale iter giuridico attivare, o per inidoneità strutturale, o per il rischio di cristallizzazione del conflitto e di conseguente paralisi della vita familiare, a meno che l'esigenza di delega a terzi non sia profondamente avvertita da tutti i componenti della relazione, con la relativa assunzione dei rischi a ciò conseguenti.

Gli argomenti sopra richiamati costituiscono il fulcro della mia decisione di non occuparmi più della gestione del conflitto familiare secondo le regole dell'ordinamento giudiziario nel processo civile, ma bensì in un contesto stragiudiziale da me avvertito molto più duttile rispetto alle svariate esigenze dell'utenza sopra illustrate emerse nella nuova realtà sociale.

Ho così iniziato a dedicarmi alla Mediazione strutturata globale.

Cosa sia e come operi tale tecnica non è qui mio compito affrontare.

Accennerò invece al perchè io, proveniendo dalla gestione del conflitto in ambito giudiziario, ritenga maggiormente funzionale al recupero del benessere personale affrontare il conflitto familiare in Mediazione.

Per la sostanziale concordanza di vedute con l'autore, nonostante il mio distinto ambito formativo ed esperienziale prevalentemente maturato nel mondo del diritto, richiederò in proposito l'esauriente volume del prof. Vittorio Cigoli dedicato alla "Psicologia della separazione e del divorzio" alla Tavola Rotonda per la presentazione del quale, tenutasi nel 1998 presso l'Università Cattolica di Brescia, ho avuto piacere di partecipare recando il contributo della duplice esperienza maturata nella gestione del conflitto familiare, in qualità di avvocato prima e di mediatrice poi.

Per Vittorio Cigoli, al fine di contenere ed elaborare l'angoscia che ciò comporta, duplice compito dell'operatore che viene chiamato a prestare la propria assistenza nel traumatico e doloroso passaggio dalla situazione di coniugio a quella di separazione o di divorzio, dovrebbe essere quella di sostenere e sollecitare *"la riflessione su di sè (il rimando a sè stessi, ai legami con e nella famiglia d'origine, alla propria storia), quanto il saper portare in salvo qualcosa"* (Cigoli, 1998, pagg. 12,13).

Ciò evita di concentrarsi esclusivamente sulla *"fine che non può essere affatto tollerata"* (ibidem, pag.12) soprattutto da chi la subisce, talvolta da entrambi (ben sappiamo che distruttiva quanto l'abbandono può essere infatti la sensazione di aver causato o comunque provocato il fallimento o la fine di un progetto di vita comune); e costituisce il "rito" di passaggio verso il proprio futuro.

"Quale "luogo di passaggio" offriamo alle famiglie provate dal divorzio?" si chiede (ibidem, pag.13) l'autore.

A tale domanda egli così risponde:

" Nel nostro vivere sociale il rito di separazione-divorzio è affidato alla giustizia. D'altronde tale rito rischia di essere vuota cerimonia se non è sostenuto da una concreta coraltà di impegno sociale.

Una società viva non rimanda solo a corpi specialistici separati (tribunale, avvocati, psicologi) il compito di "riparare danni", come se il divorzio fosse qualcosa di anormale che non la riguarda. Nè si rifugia nell'imbroglio della "normalità" del divorzio in quanto assai diffuso nel corpo sociale. Piuttosto riconosce di essere parte in causa del problema e si dispone a fornire sostegno". (ibidem, pag.14)

Sono le identiche considerazioni che nel 1996, allorchè prestavo la mia collaborazione di consulenza presso lo Sportello Donna della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Brescia, mi avevano indotta, in piena sintonia d'intenti con la Commissione, a por mano ad una riflessione di ampio respiro rivolto ai giovani, futuri cittadini, raccolto nel volume

"Cosa ne è della famiglia? Oltre il diritto verso scelte consapevoli?"

nelle cui premesse, con riferimento alla genesi del lavoro e alla mia ancora attuale professione forense, affermavo tra l'altro:

"Con l'andar del tempo....., verificavo spesso vanificato il ricorso ai nuovi istituti individuati dal legislatore in riconoscimento del principio di solidarietà familiare e di tutela del coniuge più debole (quale ad esempio la comunione dei beni nel matrimonio). Vedevo sempre più spesso il cambiar strada (con la separazione o il divorzio) non accompagnato da un'effettiva conquista di maggior benessere e serenità, allorchè tale cambiamento era caratterizzato dal rifiuto ad affrontare e ridefinire le proprie dinamiche personali e relazionali." (Piotti, 1997, pag.10)

E ancora, con riferimento al processo di separazione nelle due forme tradizionali (giudiziale e consensuale), osservavo come entrambe *"soddisfino sempre meno chi vi fa ricorso per i costi psicologici, oltre che economici, che questo comporta e per la mai raggiunta soddisfacente soluzione delle problematiche in essere"* (ibidem, pag.72). In proposito specificavo:

"Chi opera nell'ambito del conflitto familiare ha avuto modo di interrogarsi sulle ragioni di tale inadeguatezza" riconducibili al fatto che "entrambi i processi, per diverse ragioni, non rispondono all'esigenza, da un lato, di offrire ai contendenti risposte sollecite, certe, stabili, efficaci, definitive e, possibilmente, rasserenanti (cosa infatti di

più insano che uscire da una situazione di malessere protrando a tempo indeterminato tale condizione!?). E dall'altro di restituire alla società cittadini in grado di gestire con consapevolezza e responsabilità rapporti fondamentali per la vita di relazione di ognuno -e della collettività- quali i rapporti familiari". (ibidem, pag.72)

Così proseguivo:

"La lite giudiziaria, da un lato, non solo è estremamente costosa in termini psicologici ed economici e quindi si rivela defaticante, se non addirittura insostenibile, per chi non sia attrezzato ad affrontarla sotto entrambi gli aspetti e funzionale solo a chi intenda assumere atteggiamenti dilatori e scarsamente costruttivi; dall'altro, scaturlisce in un provvedimento del tutto anomalo in quanto: inidoneo a cristallizzare la fattispecie sotto forma di giudicato; spesso di fatto già superato dalla realtà e perciò inefficace, incoercibile e comunque non foriero di certezza e stabilità.

Per di più, l'iter giudiziario sortisce l'ulteriore effetto di esasperare le tensioni e non restituire quel benessere cui ciascuno anela quando tenta di dare una svolta alla sua vita.

Per contro, anche la separazione consensuale, che costituisce la soluzione statisticamente più frequente e consente di evitare molti degli effetti deleteri del contenzioso (con particolare riferimento all'incertezza e alle tensioni che accompagnano la lite), rivela ad un'attenta analisi i suoi limiti in quanto conduce i coniugi ad un'intesa il più delle volte

troppo superficiale e sbrigativa che lascia insoluti i nodi di fondo (le incomprensioni, i rancori, la mancanza di fiducia reciproca e via dicendo) e denuncia spessissimo anch'essa l'incapacità a costituire il trampolino di lancio per una vita migliore e per la ridefinizione dei rapporti familiari". (ibidem, pagg. 72-73)

Al riguardo consideravo come tale inadeguatezza trovasse una sua spiegazione e ragion d'essere nell'ambito del sistema sociale, (e quindi legislativo), precedentemente in essere ed ora, come sopra illustrato, in via di rapida e progressiva trasformazione :

"Ora il processo di mutamento sociale è in atto e inarrestabile, mentre l'apparato e gli operatori giudiziari sono rimasti per lo più immutati. Non è quindi più giustificabile e pertanto non tollera più dilazione alcuna rispetto ad adeguati interventi, l'assoluta carenza di un ordinamento predisposto per un sistema del tutto differente che non risponde più al modificato assetto sociale". (ibidem, pag. 75)

Auspicao quindi adeguati aggiustamenti da parte dell'amministrazione della giustizia e degli organi a ciò preposti sui quali non è qui il caso di soffermarmi, e annunciavo il mio insorto interesse per la Mediazione Familiare.

In proposito affermavo tra l'altro:

"Tale strumento, lungi dal costituire la panacea di tutti i mali connessi alle problematiche della separazione, consente di rimuovere l'ostacolo di fondo insito nel conferimento da parte degli interessati agli operatori del diritto di una delega per la soluzione di problemi personalissimi e quindi in buona parte insuscettibili di sostituzione e coercizione".
(*ibidem*, pag.75)

Di seguito:

"Tale impostazione consente di parlare di una "famiglia separata" i cui membri non vengano vissuti in qualità di antagonisti, bensì di co-protagonisti del processo di trasformazione". (*ibidem*, pag.76)

E ancora:

"Importante è riappropriarsi in ogni caso del proprio vissuto rispetto al quale ogni strumento va interpretato in termini di sussidiarietà".
(*ibidem*, pag.76)

Ora che da qualche anno mi dedico esclusivamente alla Mediazione mi preme sottolineare l'incommensurabilità con il mondo della tutela dei diritti e l'esigenza di una collaborazione da attivarsi al più presto tra gli operatori delle diverse forme di gestione del conflitto familiare onde

evitare l' asservimento o la confusione tra le varie culture con tutti i rischi a ciò conseguenti.

Giova altresì ricordare che la Mediazione Familiare richiede da parte di chi la intraprende determinate caratteristiche e competenze per cui allo stato ne andrà diffusa la conoscenza senza pretendere di forzarne od estenderne indiscriminatamente l'operatività, se non a pena di snaturarla e di ridurne, fino ad eliminarne, gli effetti benefici per chi ne usufruisce.

Vittorio Cigoli afferma in proposito:

"E' proprio perchè diverse sono le modalità di affrontare la fine che occorre approntare percorsi tra loro differenti. Occorre così proporre una pluralità di percorsi possibili giudiziari ed extragiudiziari, permettendo a ciascuna coppia di usare della legge a seconda del loro bisogno. Per le coppie che ce la fanno a gestire i conflitti autoregolandosi, il giudice interviene a sancire un accordo già preso. Per altre è utile un percorso di mediazione. Per altre ancora invece è più indicato un ruolo della giustizia che contenga le pulsioni più violente". (Cigoli, 1998, pag.86)

Chiarito ciò, risponde a mio parere all'obiettivo del perseguimento del maggior benessere personale e sociale possibile affrontare la crisi familiare quando si configura nei suoi vari aspetti (non solo, come sopra spiegato, in vista di separazione e divorzio) con le modalità della Mediazione.

Per questo motivo, il volume sopra richiamato "Cosa ne è della famiglia? Oltre il diritto verso scelte consapevoli" ha costituito il nucleo ideativo del Progetto "Che Fare? Orientamenti di vita familiare" finanziato dal Ministero per la Solidarietà Sociale ai sensi e per gli effetti di cui alla L.285/97 ora in corso di realizzazione presso alcuni Istituti di Istruzione Media e Superiore della Provincia di Brescia.

Alla realizzazione di tale Progetto accennerà la dott.ssa Paola De Marchi nella sua relazione.

BIBLIOGRAFIA

- ATTI CONVEGNO VERONA, *Le grandi questioni aperte del diritto di famiglia a venti anni dalla Riforma*, 1997, Milano, Cedam
- BARALDI C., La vera natura dell'amore e la sua corruzione, in *Connessioni* n.2, 1997, Milano.
- BERGHER B., *La dimensione sociale della vita quotidiana*, 1987, Bologna, il Mulino.
- BESSONE M., ROPPO E., *Il diritto di famiglia: evoluzione storica, principi costituzionali, prospettive di riforma*, 1975, Genova, ECIG.
- CAVARERO A., *Io mi racconto, tu mi racconti*, 1998, Milano, Mondadori.
- CIGOLI V., *Psicologia della separazione e del divorzio*, 1998, Bologna, Il Mulino.
- IRIGARAY L., *La democrazia comincia a due*, 1994, Torino, Bollati Boringhieri.
- JEMOLO C., La famiglia e il diritto, in *Annali della facoltà di giurisprudenza*, 1948, Catania.
- MANTOVANI G., *L'elefante invisibile. Tra negazione e affermazione delle diversità: scontri e incontri multiculturali*, 1998, Firenze, Giunti Editore.
- MAZZA GALANTI, *Tutela della famiglia o famiglia sotto tutela*, 1993, Milano, Unicopli
- MIMUCHIN S., *Quando la famiglia guarisce. Storie di speranza e rinnovamento dalla terapia della famiglia*, 1993, Milano, Rizzoli.
- MOSCONI A., GONZO M., SORGATO R., TIRELLI M., TOMAS M., Ipotesi diagnostiche e relazione terapeutica: ricorsività e coerenza nel Milan model, su *Connessioni* n.5, 1999, Milano.
- PARLAGRECO S., *Le ragioni della tolleranza. Diritti umani, storie disumane*, 1995, Torino, Società Editrice Internazionale.
- PIOTTI M., *Cosa ne è della famiglia? Oltre il diritto verso scelte consapevoli*, 1997, Brescia, Grafo Edizioni.
- SCAPARRO F., *Il coraggio di mediare*, 2001, Milano, Guerini Ed.
- VEGETTI FINZI S., *Il romanzo della famiglia (passioni e ragioni del vivere insieme)*, 1992, Milano, Mondadori.
- WATZLAWICK P., *Istruzioni per rendersi infelici*, 1997, Milano, Universale Economica Feltrinelli.
- WATZLAWICK P., *Di bene in peggio. Istruzioni per un successo catastrofico*, 1997, Universale Economica Feltrinelli.
- ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, 1992, Torino, Einaudi.